



**COMUNE DI BIBBONA**  
**Provincia di Livorno**

Area: **Area 3 – Area Tecnica e SUAP**  
Servizio: **Area 3 – Area Tecnica e SUAP**

**Ordinanza del Sindaco n° 9 del 12/07/2022**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE  
PROVENIENTE DA ACQUEDOTTO E DIVIETO DI USO IMPROPRIO FINO AL  
30/09/2022**

**IL SINDACO**

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 (“Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato”), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

VISTA la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, che agli artt. 10 e 27 attribuisce all'AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

CONSIDERATA la richiesta dell'Autorità Idrica Toscana acquisita in atti prot. n. 5674 del 15/06/2022 di adottare per il periodo estivo una specifica Ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnata da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

VALUTATO che:

- la stagione turistica estiva potrebbero verificarsi seri disagi per tutti gli usi dell'acqua;
- una riduzione degli sprechi idrici, può ridurre i disagi futuri;
- l'acqua quale parte irrinunciabile del patrimonio collettivo, rappresenta un bene prezioso e indispensabile e per questo deve essere consumata in modo intelligente evitando inutili sprechi;

CONSIDERATO che per necessità di pubblico interesse finalizzate al mantenimento di beni pubblici quali parchi storici e giardini pubblici di superficie inferiore a 500 mq, occorre prevedere specifica disciplina derogatoria

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



## **COMUNE DI BIBBONA**

### **Provincia di Livorno**

VISTO gli artt. n. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000;

#### **ORDINA**

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI, NEL PERIODO DALLA DATA DEL PRESENTE ATTO FINO AL 30 SETTEMBRE 2022.

IN DEROGA a quanto sopra disposto il divieto non si applica per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici (parchi e giardini pubblici fino a 500 mq, fioriere pubbliche di arredo urbano, etc) ;

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. Il Comando Polizia Municipale è incaricato del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Durante il periodo di validità della presente Ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali la Polizia Locale e gli altri organi accertatori sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex-art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art. 18 L. 689/1981.

#### **INFORMA**

Che il Comando Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e del controllo per l'esatta osservanza del presente Provvedimento;

Che il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'Area3, ing. Serena Talamucci;

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

#### **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;  
l'invio di copia del presente provvedimento a:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**COMUNE DI BIBBONA**  
**Provincia di Livorno**

- Prefettura di Livorno – Ufficio Territoriale del Governo;
- Autorità Idrica Toscana;
- Comando Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri di Bibbona
- ASA s.p.a (Gestore del Servizio Idrico Integrato);

DISPONE INOLTRE

che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, social network).

IL SINDACO  
Massimo Fedeli